

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E BONIFICA DI FORME D'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

INDICE GENERALE

PREMESSA: oggetto del regolamento, intenzioni.

SEZIONE I - DISPOSITIVI PER RADIO DIFFUSIONE E RADIO COMUNICAZIONE

INTRODUZIONE – Riferimenti di legge e valori limite

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Art. 3 - Ambito di applicazione

TITOLO II – PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Art. 4 – Procedure di autorizzazione

Art. 5 – Modifiche e disattivazioni

TITOLO III – PROGRAMMAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO

Art. 6 – Programmazione installazioni

Art. 7 – Localizzazione impianti

Art. 8 – Norme progettuali per l'installazione

TITOLO IV – MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE SANITARIA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 9 – Misure di cautela

Art. 10 – Controlli

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 – Risanamenti

SEZIONE 2 - DISPOSITIVI PER TRASPORTO E TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA

INTRODUZIONE – Riferimenti di legge e valori limite

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 – Definizioni

Art. 14 – Oggetto del regolamento

Art. 15 - Ambito di applicazione

TITOLO VI – PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Art. 16 – Procedure di autorizzazione

Art. 17 – Modifiche e disattivazioni

TITOLO VII – PROGRAMMAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO

Art. 18– Localizzazione impianti

Art. 19 – Norme progettuali per l’installazione

TITOLO VIII – MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE SANITARIA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20– Misure di cautela

Art. 21 – Controlli

Art. 22 – Sanzioni

Art. 23 – Risanamenti

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Norme transitorie

Art. 25 – Norme di rinvio

Art. 26 – Entrata in vigore

PREMESSA

Lo sviluppo tecnologico che si è manifestato dal secondo dopoguerra ad oggi, ha fatto sì che l’ambiente in cui viviamo e la stessa vivibilità, sia sempre più messa a repentaglio da nuove forme di inquinamento. Non ultimo le recenti ricerche in campo medico, hanno manifestato una nuova forma di inquinamento per l’uomo, riconducibile all’esposizione di campi elettromagnetici, creati da sorgenti tipo elettrodotti, cabine di trasformazione e stazioni radio base per telefonia cellulare e radiotelevisiva. Le recenti direttive nazionali in materia di telecomunicazioni, inoltre, hanno liberalizzato le concessioni ai gestori. Tutto ciò ha portato una conseguente proliferazione di nuovi impianti e stazioni per le telecomunicazioni e la telefonia mobile, incrementando l’elettromagnetismo presente nell’etere.

Da qui l’esigenza da parte dell’Amministrazione di regolamentare l’installazione delle antenne per telefonia mobile, ripetitori radio televisivi ed elettrodotti e cabine di trasformazione, nonché di evitare che il territorio sia disseminato da tralicci e strutture metalliche di varia foggia e misura. Tale regolamento ha lo scopo, in virtù delle recenti normative per la tutela nei confronti di questo fenomeno, di stabilire dei parametri di riferimento per le nuove installazioni e per il controllo e la bonifica di eventuali situazioni non conformi la normativa in vigore.

Tale normativa infatti regola soprattutto i campi elettromagnetici artificiali, prodotti da alte frequenze dei ripetitori per telecomunicazioni e basse frequenze prodotte da elettrodotti e cabine di trasformazione.

I limiti di esposizione presenti nelle norme di riferimento vanno assolutamente recepiti e rispettati in qualunque punto accessibile alla popolazione, in quanto gli obiettivi da perseguire dall’Amministrazione Comunale per mezzo di questo regolamento sono:

- Rispetto della conservazione dell’ambiente e tutela della salute, come previsto dall’art. 32 della Costituzione Italiana.

Il Comune attua questo principio pianificando, ove possibile all’interno di ambiti inedificabili, ovvero già vincolati da fasce di rispetto di inedificabilità, le nuove installazioni o dislocando le stesse, in ambiti fuori dalle zone residenziali e potenzialmente edificabili in base allo sviluppo del Comune stesso.

- Contenimento degli impianti da dislocare sul territorio.

Il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività, senza arrecare eccessivo impatto sul territorio e tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale.

- Garanzie di partecipazione degli operatori.

Il Comune permette forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all’installazione di impianti. E’ assolutamente vietato che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le concessioni rilasciabili, dei siti disponibili.

- Gli impianti esistenti per diffusione radiofonica e televisiva (antenne telefonia e radio tv) e per il trasporto e trasformazione di energia elettrica (elettrodotti e cabine di trasformazione) esistenti, saranno tenuti sotto controllo, per il rispetto dei valori previsti dalle norme e ove necessario, saranno obbligati i gestori ad opere di bonifica.

SEZIONE I

DISPOSITIVI PER RADIODIFFUSIONE E RADIOCOMUNICAZIONE

INTRODUZIONE

Riferimenti normativi e valori limite.

Per migliore conoscenza e approfondimento, si elencano di seguito le norme e i limiti al momento in vigore in materia e che devono essere rispettati, sia nella Regione Veneto e sia in ambito nazionale.

I limiti dell'intensità del campo elettromagnetico connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi di telecomunicazione e radio televisivi operanti nell'intervallo di frequenza 100 KHz e 300 GHz sono determinati nel D.M. 381/98, il quale indica le norme di determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Il Decreto va ad abrogare i limiti previsti della legge Regionale del Veneto n°29 del 1993. I limiti stabiliti sono:

Frequenza	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza dell'onda piano equivalente (W/m²)
PER EDIFICI ADIBITI A PERMANENZE INFERIORI A 4 ORE E ALTRI LUOGHI ACCESSIBILI			
0,1 – 3 (Mhz)	60	0,2	-----
3 – 3.000 (MHz)	20	0,05	1
3.000 – 300.000	40	0,1	4
PER EDIFICI ADIBITI A PERMANENZE NON INFERIORI A 4 ORE			
0,1 – 3 (Mhz)	6	0,016	-----
3 – 300.000 (MHz)	6	0,016	0,1

Il Decreto 381/98 è stato recepito dalla Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale del 29 dicembre 1998 n°5268. Successivamente sono state emanate due Circolari Regionali; la n°4406 del 19 marzo 1999, atta a fissare alcuni principi e alcune norme di indirizzo ai comuni direttamente interessati dalle richieste di concessione edilizia per l'installazione degli impianti e la n° 2523 del 4 agosto 2000 (Circolare n°14 del 9/8/2000) che prevede una mappatura a livello regionale e approva la modulistica per i gestori, atta al controllo degli impianti da parte dell'A.R.P.A.V.

Con questi provvedimenti legislativi vengono fissati, anche per il nostro paese, limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed esercizio dei sistemi fissi di tele-radio-comunicazione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni.

Per impianto fisso per la radio frequenza (telecomunicazioni e radiotelevisivi) si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina, dotata dei relativi quadri elettrici. Il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. Le centraline e i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensione e i materiali di fabbricazione possono essere variabili.

Art. 2 – Oggetto del regolamento.

La presente sezione del regolamento disciplina le procedure di autorizzazione edilizia, la pianificazione e le modalità di installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e verifica lo stato dell'insediamento delle potenziali forme di inquinamento elettromagnetico, valutandone misure di controllo e distanze dalle zone urbanizzate.

Art.3 – Ambito di applicazione.

Il campo di applicazione del Decreto è limitato all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio di impianti fissi di telecomunicazione e radio televisivi operanti nell'intervallo di frequenza da 100 KHz a 300 GHz. (cosiddette alte frequenze), con potenze efficaci massime al punto di emissione superiori a 7 Watt.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti fissi, anche a carattere temporaneo, per la telefonia mobile (stazioni radio base), a quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, inclusi ponti radio, gli impianti di telecomunicazione satellitare e ai radar se hanno potenze superiori a 7 Watt.

TITOLO II PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Art. 4 – Procedure di autorizzazione.

Gli impianti in oggetto che vengono realizzati ex novo, non costituiscono pertinenze di edifici principali e non possono essere realizzati con denuncia di inizio attività (stante anche a quanto previsto dal regolamento attuativo del D.M. 381/98).

L'iter autorizzativo prevede:

- a) la presentazione di una domanda di concessione edilizia corredata di informazioni anagrafiche, documentazione tecnica, valutazioni, misure preventive, schemi planimetrici e dal progetto dell'impianti prima dell'installazione e a sanatoria di quelli già installati;
- b) la presentazione del parere favorevole dell'A.R.P.A.V.;
- c) acquisizione di eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa statale e regionale vigenti per interventi in aree o immobili soggetti a vincoli;
- d) concessione edilizia comunale, che verrà inoltrata alla sede A.R.P.A.V. di competenza;
- e) atto di impegno relativo alla manutenzione della stazione radio base, anche dopo la sua disattivazione e fino alla demolizione;
- f) al termine dei lavori di installazione della stazione radio base il titolare presenterà al Comune e all'A.R.P.A.V. apposita comunicazione di entrata in esercizio della stessa, specificandone la data ed allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.M. 381/98, nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato;

E' fatto obbligo richiedere la Dichiarazione di Inizio Attività al Comune, previo il parere favorevole A.R.P.A.V., anche per interventi di modifiche che riguardino oltre i sistemi radianti, il posizionamento delle antenne sul traliccio (variazione di tilt, inclinazione, quota e azimuth) e tutti gli interventi di impianti ricadenti in aree soggette all'autorizzazione ambientale.

Art. 5 – Modifiche e disattivazioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti stazione radio base, che non comportino alterazioni alla consistenza e alle forme dello stesso; interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologici deteriorati, purchè eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni; la sostituzione completa o parziale di impianti portanti che comportino variazioni delle forme e dell'aspetto che possono produrre effetti sul decoro urbano ed anche sul territorio aperto; interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito, sono soggetti a dichiarazione di inizio attività (D.I.A.).

Con variazione delle caratteristiche tecniche (art. 4 ultimo comma) degli impianti, deve essere esibito al Comune il parere favorevole dell'A.R.P.A.V.

I titolari dell'impianto all'atto della disattivazione devono darne comunicazione oltre che all'A.R.P.A.V. in virtù della L.R. 29/93, anche al Comune.

TITOLO III

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE

Art. 6 – Programmazione delle installazioni.

Gli operatori del settore, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno presentare il piano annuale di sviluppo in funzione delle disponibilità, in base alle quali saranno autorizzate le singole localizzazioni, privilegiando il sistema del roaming.

Art. 7 – Localizzazione degli impianti.

Si individuano in prima istanza, quali sono le aree su cui **sono possibili le installazioni** degli impianti:

- aree ricadenti in zone di rispetto cimiteriale;
- aree industriali, commerciali, di terziario non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree a parcheggio, ricadenti in aree industriali e/o commerciali, non enucleate in ambiti residenziali;
- aree per impianti tecnologici esistenti o di progetto, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati (zone F2);
- Aree agricole lontane da abitazioni residenziali (zone E1- E2).

Le aree su cui è **fatto assoluto divieto** alle installazioni citate in articolo 1 sono:

- zone residenziali (zone A e B);
- parchi, giardini, scuole, impianti sportivi, ospedali e luoghi di utilizzo pubblico a valenza aggregativa.

Art. 8 – Norme progettuali per le installazioni e manutenzioni

Ai fini della protezione del decoro paesaggistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti volte a ridurre l'impatto ambientale, si danno seguito alcune linee guida progettuali per le installazioni:

- altezza massima delle installazioni non deve superare i mt. 50, calcolata a partire dal piano di spiccato stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna, salvo eventuali deroghe debitamente documentate e motivate per esigenze di carattere tecnologico e comunque sempre nel rispetto dei limiti imposti dal vincolo aeroportuale;
- i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso, devono di norma essere realizzati con dimensioni non superiori a m³ 20 e con materiali di comprovata solidità, e trattati all'esterno in modo tale da integrarsi con l'ambiente circostante;
- gli ambiti d'intervento dovranno essere adeguatamente recintati, in modo da precludere l'accesso ai non addetti;
- si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione, che pregiudicano la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica, comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

TITOLO IV

MISURE DI CAUTELA, PROTEZIONE SANITARIA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 9 – Misure di cautela.

Tutte le installazioni (sia nuove che esistenti) ivi comprese le modifiche degli impianti esistenti devono rispettare i limiti imposti dal D.M. 381/98 citati in introduzione, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni normative.

Tali impianti permessi nelle zone dell'art.7, dovranno in qualsiasi situazione mantenere una distanza minima di metri 200 (duecento) da edifici di carattere abitativo (residenza), pubblico (scuole, asili, ospedali, case di riposo, ecc.) parchi, giardini e luoghi attrezzati. La distanza è considerata dagli edifici e misurata dal DH (per Delta H si intende la differenza tra la quota di sommità dell'edificio e la quota del centro radiante) alla sommità del tetto degli edifici.

Art. 10 – Controlli.

In base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, effettuate secondo le modalità di cui allegato B del D.M. 381/98, l'A.R.P.A.V. eventualmente verificherà secondo piani da essa stessa stabiliti, il reale impatto della stazione radio base anche attraverso misure strumentali.

In ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo.

Oltre ai suddetti controlli previsti dalla legge e poste in capo agli organi istituzionalmente preposti, l'Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi dell'A.R.P.A.V., con spese a carico dei concessionari degli impianti.

Art.11 – Sanzioni.

Per le installazioni degli impianti di cui al presente regolamento, dovranno essere osservate le norme e i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia e le norme che regolamentano il contenimento e il controllo delle emissioni elettromagnetiche.

Oltre alle sanzioni di natura specifica ogni violazione degli articoli sopra citati, sarà perseguita.

Per le inadempienze di carattere tecnico verranno applicate le seguenti sanzioni:

- 1) In caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni degli impianti di cui all'art.1, il titolare, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000 (cinquemila) a € 25.000 (venticinquemila) e al divieto di utilizzazione degli impianti ed apparecchiature disposto con ordinanza del Sindaco. La revoca del divieto di utilizzazione è subordinata alla dimostrazione da parte del titolare degli impianti, di aver adottato le misure idonee a ridurre a conformità gli impianti medesimi;
- 2) In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone di accesso interdetto per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria e amministrativa da € 2.000 (duemila) ad € 10.000 (diecimila);
- 3) In caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto dall'art. 8 ultimo comma del presente regolamento.

Per le violazioni al presente regolamento di carattere amministrativo si applicano le seguenti sanzioni:

- 1) L'esercizio degli impianti di telecomunicazione e televisivi in mancanza di concessione di cui l'art. 4, comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000 (cinquemila) a € 25.000 (venticinquemila), analogamente per il mancato rispetto di quanto indicato all'art.24 comma 2 (impianti esistenti);
- 2) La modifica di impianti di telecomunicazioni e radio televisivi, in mancanza della comunicazione di cui all'art.5 comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art.8 lettera "a" della L.R. 29/93.

Art. 12 – Risanamenti.

Qualora l'A.R.P.A.V. competente per territorio, riscontri il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione, causato dall'emissione dell'impianto con potenza superiore ai 150 Watt, il Sindaco su proposta della medesima, prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento con modalità indicate nella L.R.29/93.

Nel caso di superamento dei limiti previsti dalle normative in vigore, per impianti con potenza inferiore ai 150 Watt, il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro 90 (novanta) giorni, in relazione alla situazione verificata

Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e radio televisivi, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati e la riduzione a conformità viene realizzata sulla base di quanto previsto all'allegato C del D.M. 381/98.

SEZIONE II

DISPOSITIVI PER TRASPORTO E TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA

INTRODUZIONE

Si fa presente che è stata pubblicata il 07/03/01 la legge quadro 22/02/01 n°36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, devono essere stabiliti i limiti di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici ai fini della tutela della salute da effetti acuti, il valore di attenzione al fine della protezione da possibili effetti a lungo termine, nonché gli obiettivi di qualità ai fini di minimizzare progressivamente i livelli di esposizione.

All'art.16 della suddetta legge (regime transitorio) viene stabilito come riferimento normativo vigente, fino all'emanazione dei decreti attuativi, il D.P.C.M. del 23 aprile 1992.

Il D.P.C.M. 23/04/92 fissa i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico alla frequenza di 50 Hz negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno e distanze di rispetto degli elettrodotti. In particolare i limiti di esposizione sono fissati in:

- 5 Kv/m e 0,1 mT (millitesla), rispettivamente di intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrono una parte significativa della giornata;
- 10 Kv/m e 1 mT (millitesla), rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore della giornata;

Dal 01 gennaio 2000, secondo quanto previsto dall'art.69, comma 1 della L.R. 30/01/97 n°6 , è in vigore la L.R. 30/06/93 n°27 "Prevenzione dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti", valida solamente per la costruzione di nuovi elettrodotti e/o varianti di P.R.G.

Tale legge, in parte modificata e integrata da leggi successive, prevede che negli strumenti urbanistici e loro varianti, adottati dopo l'entrata in vigore della legge stessa, siano evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite delle distanze di rispetto, all'interno delle quali non deve essere consentita la presenza di abitazioni e di altri luoghi di abituale prolungata permanenza.

Le distanze di rispetto minime devono essere determinate in proporzione al potenziale in modo che all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale permanenza e ad un'altezza dal suolo di 1,5 mt non vengano superati:

ALTEZZA DAL PIANO DI CALPESTIO DELLA RILEVAZIONE (mt)	CAMPO ELETTRICO (Kv/m)	CAMPO MAGNETICO (micro tesla)
1,5	0,5	0,2

L'art. 98 della Legge Finanziaria del Regionale del 2000 ha ristretto il campo di applicazione della L.R.27/93 agli elettrodotti in cavo aereo con tensione uguale o superiore a 132 Kv.

Con propria nota n° 3205/99/SIAR del 03/08/99, il Ministero dell'Ambiente ha ricondotto il limite di riferimento, relativamente al solo campo magnetico a 0,2 micro tesla anziché 100 micro tesla, previsti dal DPCM. Tale riduzione è stata effettuata per la prevenzione degli effetti a lungo termine derivante dall'esposizione della popolazione infantile ai campi elettromagnetici.

I siti oggetto di particolare attenzione sono stati definiti “siti sensibili” identificati in tutti gli spazi destinati all’infanzia quali, scuole asili nido e parchi gioco distanti almeno 150 mt. da linee ad alta tensione.

Sempre per i nuovi edifici le due Delibere Regionali (1526/00 e 3407/00) fissano le distanze dagli impianti in base alla loro tipologia:

KV	Terna singola (mt.)	Doppia terna non ottimizzata (mt.)	Doppia terna ottimizzata (mt.)
380	100	150	70
220	70	80	40
132	50	70	40

Per quanto riguarda la colonna inerente le doppie terne ottimizzate, l’A.R.P.A.V. in seguito ha inoltrato un documento contenente le distanze di rispetto per quei tipi di impianto, valutando diversi valori di franco (altezza minima dei conduttori dal suolo). Tali valori sono stati adottati dalla Regione Veneto con la delibera n° 3407/00:

380 Kv		220 Kv		132 Kv	
Franco minimo (mt.)	Distanza di rispetto (mt.)	Franco minimo (mt.)	Distanza di rispetto (mt.)	Franco minimo (mt.)	Distanza di rispetto (mt.)
$F \leq 25$	45	$F \leq 15$	30	$F \leq 15$	25
$25 < F \leq 35$	35	$15 < F \leq 20$	25	$15 < F \leq 20$	20
$35 < F \leq 40$	25	$20 < F \leq 25$	20	$20 < F \leq 25$	15
$F > 40$	15	$F > 25$	15	$F > 25$	10

Questi valori sono i limiti inerenti gli impianti di trasporto energia elettrica, con eccezione delle Linee di Trasporto Primario per le quali le distanze di rispetto sono fissate individualmente e riportate nell’allegato 1 della Delibera Regionale 3407/00.

Tutte le situazioni che non sono contemplate nelle precedenti disposizioni fanno riferimento ai limiti sanitari e non qualitativi del D.P.C.M. del 1992.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 – Definizioni.

Per elettrodotto si intende l’insieme delle linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione.

Art.14 - Oggetto del regolamento.

La presente parte del regolamento disciplina le procedure di autorizzazione, la pianificazione e le modalità di installazione di impianti di trasporto e trasformazione energia elettrica e verifica lo stato dell’insediamento delle potenziali forme di inquinamento elettromagnetico, valutandone misure di controllo e distanze dalle zone urbanizzate.

Art.15 – Ambito di applicazione.

Il campo di applicazione del Regolamento è limitato all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all’esercizio di impianti fissi di trasporto e trasformazione energia elettrica operante nel campo di frequenza compresa fra 0 e 100 Mhz (cosiddette basse frequenze).

Vengono perciò regolamentati le linee di trasporto, gli impianti per la generazione e la trasformazione dell’energia elettrica.

TITOLO VI PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Art. 16 – Procedure di autorizzazione.

L'autorizzazione per la costruzione di elettrodotti con tensione maggiore ai 100 Kv sono disciplinate dalla V.I.A. L.R. 10/99 allegato "a" lettera "q", per tracciati con tensione inferiore è stata delegata la Provincia di competenza.

L'installatore dovrà munirsi di parere favorevole dell'A.R.P.A.V. e sottoscrivere un atto di impegno relativo alla manutenzione della linea, anche dopo la sua disattivazione e fino alla demolizione.

Al termine dei lavori di installazione degli impianti il titolare presenterà al Comune e all'A.R.P.A.V. apposita comunicazione di entrata in esercizio della stessa, specificandone la data ed allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dalle leggi citate, nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato.

Art. 17 – Modifiche e disattivazioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti, che non comportino alterazioni alla consistenza e alle forme dello stesso; interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologici deteriorati, purchè eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni; la sostituzione completa o parziale di impianti portanti che comportino variazioni delle forme e dell'aspetto che possono produrre effetti sul decoro urbano ed anche sul territorio aperto; interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito, sono soggetti a dichiarazione di inizio attività (D.I.A.).

Ogni variazione relativa alle caratteristiche tecniche degli impianti deve essere comunicata al Comune e all'A.R.P.A.V.. L'A.R.P.A.V. eventualmente verificherà, secondo i piani da essa stabiliti, il reale impatto dell'elettrodotto anche attraverso misure strumentali.

I titolari dell'impianto all'atto della disattivazione devono darne comunicazione al Comune e all'A.R.P.A.V.

TITOLO VII DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE

Art. 18 – Localizzazione degli impianti.

Eventuali nuove localizzazioni degli impianti di trasporto di energia elettrica uguali o superiori a 100 KV di cui all'art. 13, sono individuate dal V.I.A. L.R. 10/99 di competenza della Regione Veneto.

Art. 19 – Norme progettuali per le installazioni e manutenzioni.

I nuovi impianti dovranno ai fini della protezione del decoro paesaggistico, garantire attraverso adeguate caratteristiche estetiche, un impatto ambientale, il più limitato possibile.

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione, che pregiudicano la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica, comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

TITOLO VIII MISURE DI CAUTELA, PROTEZIONE SANITARIA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20 – Misure di cautela.

Tutte le installazioni (sia nuove che esistenti) ivi comprese le modifiche degli impianti esistenti devono rispettare i limiti e le distanze minime, imposti dal D.P.C.M. del 23 aprile 1992, dalla L.R.27/93 e dalle Delibere di giunta Regionale 1526/00 e 3407/00, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni normative.

Verrà individuata pertanto una fascia di rispetto degli impianti entro cui non è permesso edificare.

Tale fascia di rispetto si delinea effettuando la misurazione dalla proiezione verticale al suolo dell'asse degli elettrodotti.

Il vincolo di inedificabilità per le aree ricadenti nelle fasce di rispetto non risulterà permanente, ma sarà correlato dall'esistenza dell'elettrodotto. Ove lo stesso fosse smantellato, ovvero ne fossero modificate le caratteristiche, in modo tale che non vengano superati i valori fissati dalla legge regionale, il vincolo verrà meno e si riespanderà l'originaria destinazione delle aree stesse.

Le cabine di trasformazione insite nelle aree destinate a permanenza prolungata, devono essere opportunamente recintate, per impedire l'accesso ai non addetti.

Art. 21 – Controlli.

In base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, l'A.R.P.A.V. eventualmente verificherà con misure strumentali e/o elaborazioni previsionali tramite software dedicati, il reale impatto degli impianti, con modalità che consentano di parametrare l'impianto in situazioni di medio esercizio.

In ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo.

Oltre ai suddetti controlli previsti dalla legge e poste in capo agli organi istituzionalmente preposti, l'Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi dell'A.R.P.A.V., con spese a carico dei concessionari degli impianti.

Art. 22 – Sanzioni.

Per le installazioni degli impianti di cui alla presente sezione di regolamento, dovranno essere osservate le norme e i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia e le norme che regolamentano il contenimento e il controllo delle emissioni elettromagnetiche.

Per le violazioni al presente regolamento di carattere amministrativo si applicano le seguenti sanzioni:

La modifica di impianti, in mancanza della comunicazione di cui all'art.17 comporta la disattivazione dell'impianto oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 1.000 (mille) ad € 105.000 (centocinquemila).

2) In caso di mancata manutenzione sarà applicato quanto disposto dall'art. 8 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 23 – Risanamenti.

I risanamenti delle aree soggette ad emissioni di campi elettrici ed elettromagnetici oltre le norme sono delineati da dall'art. 7 del DPCM 23/04/92 e dall'art.4 del DPCM 28/05/95, per i quali vengono previsti appositi piani nazionali, validi anche per i siti sensibili.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Norma transitoria.

Gli enti gestori degli impianti di diffusione radiofonica e di telecomunicazione e trasporto e trasformazione dell'energia elettrica, dovranno presentare il censimento degli impianti esistenti sul territorio comunale e la certificazione del rispetto dei limiti vigenti.

Gli impianti esistenti al momento dell'adozione del presente Regolamento localizzati in aree non idonee, potranno rimanere in esercizio solo nel rispetto dei limiti di legge e con l'obbligo di presentare entro 6 mesi dall'esecutività del presente regolamento un piano di rilocalizzazione in area idonea, da realizzarsi entro 6 mesi dalla relativa autorizzazione da parte del Comune.

Art. 25 – Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi, circolari, linee di indirizzo, con eventuali modifiche o integrazioni di successive norme emanate in materia.

Art. 26 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale. Il Comune ne favorirà la divulgazione e pubblicità.